



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
BELLUNO

Belluno, 26 novembre 2020

AL SIG. QUESTORE DI BELLUNO

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI FORESTALI
DI BELLUNO**

AL SIG. COMANDANTE LA COMPAGNIA CARABINIERI DI TOLMEZZO

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DI BELLUNO**

AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI BELLUNO

**AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI BELLUNO
(con richiesta di inoltro ai Comandi di Polizia Locale degli altri Comuni della
provincia)**

AL SIG. COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO

AL SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO SPISAL di BELLUNO

AL SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO ARPAV di BELLUNO

AL SIG. DIRETTORE DELL'ISPettorato DEL LAVORO DI BELLUNO

**AI SIGG. RESPONSABILI DELLE ALIQUOTE DELLA SEZIONE DI
POLIZIA GIUDIZIARIA - SEDE**

AI SIGG. SOSTITUTI PROCURATORI - SEDE

AI VICE PROCURATORI ONORARI - SEDE

AI SIGG. FUNZIONARI AMMINISTRATIVI - SEDE

e per conoscenza:

**AL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

ALLA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - SEDE



OGGETTO: DIRETTIVE AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PREVISTO DALLA PARTE SESTA *BIS* DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152

Com'è ormai noto, la Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (D.Lgs n. 152/2006) un apposito procedimento di estinzione di alcune contravvenzioni ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore al fine di ripristinare il rispetto della normativa e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione medesima,

La procedura estintiva, che ricalca quella già prevista per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994), si pone in linea con i più recenti interventi adottati dal legislatore in un'ottica deflattiva rispetto agli illeciti penali caratterizzati da un ridotto livello di offensività del bene giuridico protetto.

La presente nota intende fornire alcuni chiarimenti finalizzati a dirimere i dubbi interpretativi sollevati dall'ARPAV (problematiche nell'applicazione della parte VI *bis* del D.Lgs n. 152/06 in materia di reati ambientali) con propria nota pervenuta a questa Procura delle Repubblica in data 28 settembre 2020.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento ai dubbi sollevati circa l'ambito di applicabilità della L. n. 68/2015, si ritiene che:

1) La procedura di estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di reati ambientali trovi applicazione solamente alle contravvenzioni ambientali previste dal D.Lgs. n. 152/2016.

Ciò in virtù di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 318 *bis*, il quale dichiara che le disposizioni della parte VI *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale del decreto stesso.

Inoltre, essendo le cause estintive norme eccezionali, esse, ex art 14 disp. prel. c.c., non sono applicabili per analogia.

La procedura di estinzione in oggetto non è pertanto applicabile né ai delitti puniti dal succitato D.Lgs., né alle eventuali altre contravvenzioni previste da normativa diversa da quella sopra indicata.

Si ritengono dunque escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal testo Unico Ambientale (TUA).

2) Tale procedura, inoltre, è applicabile solamente alle contravvenzioni punite con la sola ammenda ovvero con pena alternativa: arresto o ammenda.

3) Si ritiene, invece, che la normativa in questione non trovi applicazione alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda).

Diversamente opinando, si andrebbero a trattare reati più gravi (quelli puniti con pena congiunta) in maniera identica a quelli meno gravi (puniti con arresto o ammenda), con conseguente disparità di trattamento.

Per la conclusione di cui sopra depone anche la mancata previsione nell'ambito del comma 2 dell'art. 318 *quater* di un qualsiasi criterio di ragguaglio pecuniario della pena dell'arresto.

Sarebbe inoltre violato il principio di legalità della pena, in quanto la pena dell'arresto, prevista congiuntamente all'ammenda, sarebbe sempre disapplicata in difetto di un'espressa previsione legislativa.

Inoltre sarebbe irragionevole e illogico prevedere la possibilità di estinzione del reato nel caso di pena congiunta (arresto e ammenda) e negare tale possibilità nei casi meno gravi in cui la contravvenzione è punita con il solo arresto.

Infine, da un punto di vista sistematico, esiste, poi, un parallelismo con l'oblazione penale ex artt. 162 e 162 *bis* c.p. ammessa per le sole contravvenzioni punite con l'ammenda ovvero con pena alternativa; analogo parallelismo è ravvisabile con quanto previsto dall'art. 20 e ss. del DL.vo 758/1994 per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Tale tesi appare preferibile, per i motivi sopra esposti, a quella pure sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui la normativa in questione sarebbe applicabile anche ai casi sanzionati con pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda e ciò sulla base del mero dato testuale di cui all'art. 318 *quater* comma 2 che prevede, in caso di adempimento della prescrizione, l'ammissione al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita, senza alcuna ulteriore specificazione

La disciplina di cui agli artt. 381 *bis* e ss D.Lgs. n. 152/2006 risulta applicabile in conclusione, alle seguenti fattispecie contravvenzionali contenute nel succitato testo unico:

- art. 29 *quattordices* commi 1 (prima ipotesi), 3 e 5;
- art. 137 commi 1, 7 (prima ipotesi) 9,10,12 e 14 in materia di inquinamento delle acque;
- art. 256 comma 1 lett. a) e comma 2 limitatamente ai rifiuti non pericolosi e comma 6 (prima ipotesi), in materia di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 257 comma 1 (parte prima e seconda), in materia di omessa bonifica;
- art 259 comma 1;
- art. 261 bis commi 8 (prima ipotesi), 9, 10, 11, in materia di incenerimento;
- art. 279 commi 1 (prima e seconda ipotesi), 2, 3, 4, e 6 in materia di inquinamento atmosferico;
- art. 296 comma 1 lett. a) in materia di combustibili

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE

L'assenza di danno o di pericolo di danno

Il procedimento di estinzione di cui sopra trova applicazione solamente alle contravvenzioni che non abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318 *bis* D.Lgs. n.152/2006).

Il concetto di danno si deduce dall'art. 300 D.Lgs. n. 152/2006: è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Tale concetto si evince anche dall'art. 452 *bis* c.p., che nel delineare l'elemento oggettivo del nuovo delitto di inquinamento ambientale fa riferimento a una compromissione o a un deterioramento significativi e misurabili dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell'ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Il pericolo di danno inoltre deve essere concreto e attuale.

Deve osservarsi, in primo luogo, che il pericolo idoneo a escludere l'applicazione della disciplina *de qua* non può farsi coincidere con il rischio astratto di danno ambientale, assumendo piuttosto rilevanza il pericolo rappresentato dalla probabilità qualificata che la situazione riscontrata possa evolvere in una situazione di danno consumato.

In secondo luogo, non qualsiasi situazione di pericolo attuale e concreto di alterazione dello stato dei luoghi può determinare l'inapplicabilità della procedura estintiva. Assumeranno invece rilevanza solo le situazioni di fatto suscettibili di evolvere, con qualificato grado di probabilità e rapidità, in ipotesi di danno ambientale, ovvero nel deterioramento significativo e misurabile di risorse naturali.

Deve, allora, riconoscersi l'applicazione della procedura di estinzione innanzitutto alle contravvenzioni di tipo meramente "formale", definite anche di "pericolo astratto", ossia quelle incentrate sull'assenza di autorizzazione o analogo titolo abilitativo, nonché alle contravvenzioni caratterizzate dall'inosservanza di prescrizioni puramente formali.

In tali ipotesi, la prescrizione potrà consistere, a seconda dei casi, nella sospensione totale o parziale dell'attività ovvero nella richiesta di regolarizzazione

Ma deve prevedersi applicazione della procedura in questione anche alle contravvenzioni sostanziali, i cui effetti possono essere rimossi attraverso l'adempimento delle prescrizioni.

La rimovibilità degli effetti contravvenzionali sostanziali si verifica allorquando, pur in presenza di un deterioramento o di una compromissione, che però non presentino quelle caratteristiche di significatività e rilevanza di cui all'art. 300 TUA e all'art. 452 *bis* c.p. (che altrimenti, ai sensi delle medesime norme, integrerebbero la sussistenza di un danno e quindi l'esclusione del presupposto stesso per applicabilità della procedura) sia possibile il "ripristino dei luoghi", la "completa reversibilità", la "rimozione degli effetti pregiudizievoli", ossia allorquando, attraverso l'adempimento delle prescrizioni, si possa ottenere l'effetto, anche sostanziale, oltre che formale-giuridico, di eliminare la contravvenzione accertata.

A maggior ragione la procedura in oggetto sarà applicabile nei casi che non abbiano comportato alcuna modifica ambientale oppure che abbiano comportato modifiche marginali tali da poter essere rimosse facilmente e immediatamente.

Esemplificando:

a) per alcune fattispecie non ricorreranno mai le condizioni per attivare la procedura prescrittiva: ad esempio nel caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 comma 2) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee (art. 192 commi 1 e 2);

b) in alcune altre ipotesi sarà possibile impartire le prescrizioni purché accompagnate da verifiche analitiche: è il caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo;

c) in altre fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, si ritiene possibile impartire la prescrizione consistente nell'adottare accorgimenti volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. E' questo il caso di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge (art. 269 comma 2), se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull'ambiente.

La succitata procedura deve poi, sempre in mancanza di danno o pericolo, confortati in ciò anche dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., Sez., III, sent. n. 36405 del 26 agosto 2020) ritenersi applicabile anche alle contravvenzioni a condotta già esaurita, ossia ai reati istantanei già perfezionatesi.

“La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale interpretazione trova un fondamento nell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli artt. 20 e ss del d.lgs. n. 758 del 1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione)”.

Rientrano in tale categoria, ad esempio, un superamento, *una tantum*, dei limiti di emissione in atmosfera ex art 279 comma 2 D.Lgs n. 152/2006.

In questi casi (ove non siano beninteso ravvisabili alterazioni dell'ambiente suscettibili di essere rimosse) non appaiono ipotizzabili prescrizioni da impartirsi al contravventore.

Sarebbe del tutto improprio, infatti, prescrivere al contravventore di astenersi dal reiterare la condotta illecita, coincidendo tale prescrizione con il contenuto della norma incriminatrice stessa.

Parimenti (per pacifica giurisprudenza di cui sopra) la procedura estintiva sarà applicabile anche nei casi in cui il contravventore abbia provveduto spontaneamente e autonomamente a regolarizzato la situazione, senza attendere la prescrizione

dell'organo di vigilanza, con il meccanismo della cosiddetta prescrizione "ora per allora".

Ciò analogamente a quanto già accade in materia di violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

In quest'ultimo caso ogni eventuale prescrizione sarebbe *inutiliter data*.

In altri termini la procedura estintiva di cui agli artt. 318 *bis* e ss. nel caso di condotte istantanee e di adempimento spontaneo è da ritenersi comunque applicabile pur in assenza di prescrizioni concretamente impartibili.

Ciò sulla base di una interpretazione estensiva della norma diretta a favorire per quanto possibile la sua applicazione ed ispirata al *favor rei*.

Essendo l'assenza di danno e di pericolo concreto presupposti essenziali ai fini della procedura in esame, è necessario che la Polizia giudiziaria, attesti in maniera espressa nel verbale di prescrizione la loro assenza.

Allo stesso modo, ove ritenga invece in essere un danno o pericolo concreto, l'organo accertatore dovrà indicare e illustrare i motivi e le ragioni alla base di tale valutazione; si dovrà altresì indicare le ragioni dell'impossibilità di rimuovere le condizioni di irregolarità. L'organo accertatore dovrà, in sostanza, motivare espressamente e compiutamente la mancata applicazione al caso specifico della procedura di estinzione.

La valutazione ultima spetterà comunque sempre all'Autorità giudiziaria.

Il Pubblico Ministero, andando di contrario avviso rispetto all'organo accertatore, potrà sempre chiedere alla Polizia giudiziaria di procedere ai sensi degli artt. 318 *ter* e *quater*. E ciò in forza del potere di direzione da parte del Pubblico Ministero nei confronti della Polizia giudiziaria operante anche in *subiecta* materia.

Ugualmente, nonostante il completamento della procedura, il Pubblico Ministero potrà ritenere non verificatasi l'estinzione della contravvenzione per assenza dei presupposti.

Infatti, sebbene il legislatore nella parte VI *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 non abbia previsto alcun potere di direzione in capo al Pubblico Ministero, né alcun momento di interlocuzione preventiva con lo stesso, si ritiene ciononostante auspicabile l'instaurarsi di una prassi di collaborazione istituzionale tra i due organi, soprattutto nei casi di maggiore complessità o di incertezza.

LA PROCEDURA

La prescrizione

La prescrizione, obbligatoria in presenza dei presupposti indicati dall'art. 318 *bis*, ha il fine di eliminare, attraverso la regolarizzazione, la contravvenzione.

L'art. 318 *ter* comma 1 prevede che nell'impartire le prescrizioni, la Polizia giudiziaria fissi per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; termine prorogabile per una volta, a richiesta del

contravventore e in presenza di circostanze a lui non imputabili, e per un periodo massimo di sei mesi.

Oggetto della prescrizione è, per l'appunto, la regolarizzazione della situazione, ossia una condotta, da individuarsi caso per caso, a seconda dell'inosservanza rilevata, idonea a far cessare le situazioni di potenziale pericolo e di ripristinare il rispetto della legge.

Essa si sostanzia cioè, non solo, nell'ordine di eliminazione o non reiterazione delle condotte illecite accertate, bensì anche come adozione di specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose ex art 318 *ter* comma 3.

La definizione è cioè sufficientemente ampia da ricomprendere tanto prescrizioni volte a far cessare la condotta anti giuridica, quanto prescrizioni volte a far cessare gli effetti dannosi o pericolosi della condotta medesima

Potranno pertanto essere impartite prescrizioni volte all'eliminazione delle conseguenze cagionate dal contravventore che abbiano determinato un deterioramento, sebbene non significativo e misurabile delle risorse ambientali: ad esempio, in caso di deposito incontrollato di rifiuti la regolarizzazione dovrà essere subordinata allo smaltimento degli stessi nelle forme di legge.

Del pari potranno essere impartite prescrizioni volte a far cessare situazioni di pericolo: per esempio potrà vedersi imporre lo smaltimento dei rifiuti nelle forme di legge anche chi abbia effettuato un'attività di trasporto non autorizzato di rifiuti.

Ancora, potranno imporsi prescrizioni volte a far cessare la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose: a titolo esemplificativo, chi, in violazione di quanto previsto all'art. 137 comma 1 D.Lgs n. 152/2006 apra nuovi scarichi, potrà vedersi imporre la chiusura dello scarico.

L'organo deputato a impartire la prescrizione è, ai sensi dell'art. 318 *ter* D.Lgs. 152/2006 l'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ovvero la Polizia giudiziaria (sia ufficiali che agenti, stante la genericità della previsione normativa).

La dizione usata dal legislatore consente pertanto di individuare i soggetti legittimati ad impartire la prescrizione innanzitutto negli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ordinaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.) e di quella specializzata in materia ambientale (NOE, Polizia Provinciale) nonché nei funzionari dell'organo di vigilanza e dunque principalmente dell'ARPA, purché agli stessi sia stata attribuita la qualifica di agenti o ufficiali di P.G., essendo, per l'appunto, richiesto espressamente che l'organo di vigilanza operi nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 c.p.p.

Il verbale di prescrizione è, dunque, atto tipico di polizia giudiziaria, cosicché esso è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa che giurisdizionale.

Il verbale di prescrizione non è dunque impugnabile né con ricorso al TAR né con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tale atto, tuttavia, non è avulso dal procedimento penale, in quanto presuppone pur sempre l'accertamento di un reato e ha la finalità di estinguere la contravvenzione accertata.

Il procedimento in esame, anche se può concludersi con l'estinzione della contravvenzione in sede amministrativa, rimane un procedimento penale regolato, anche in sede di indagini dal codice di procedura penale.

La notizia di reato, infatti, va inoltrata alla Procura con allegati i verbali della contravvenzioni rilevate e delle prescrizioni impartite e, qualora siano necessarie analisi o verifiche che comportano necessità o facoltà di assistenza della difesa, saranno osservate le norme del codice di procedura penale a salvaguardia dei diritti degli indagati.

La prescrizione deve essere asseverata tecnicamente dall'Ente specializzato competente nella materia trattata.

L'attività di asseverazione ha natura di attività prettamente tecnica e non ha quindi natura di atto di polizia giudiziaria.

Siccome si tratta di asseverazione "tecnica", deve ritenersi che la norma intenda riferirsi all'organo istituzionalmente preposto alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale, e dunque all'ARPA.

Per tale motivo, è opportuno che qualora l'accertamento venga effettuato da diversa autorità (altra Polizia giudiziaria, ad esempio la Polizia Locale) sia sempre richiesto l'intervento dell'ARPA, che provvederà quindi ad eseguire (se necessario) un sopralluogo che consenta di evidenziare tutte le caratteristiche necessarie per valutare l'esperibilità della procedura di regolarizzazione, l'assenza di danno e pericolo e le prescrizioni in concreto più idonee.

Qualora gli organi di P.G. (non specializzati in materia ambientale) acquisiscano la notizia di reato indipendentemente dall'intervento di ARPA, e non sia possibile coinvolgere tempestivamente quest'ultima, all'esito dell'accertamento essi dovranno provvedere a formulare autonomamente le ipotesi di prescrizione, che dovranno essere inoltrate ad ARPA ai fini dell'asseverazione e del prosieguo dell'intera procedura.

Circa l'obbligatorietà della predetta asseverazione, si ritiene necessario il ricorso all'asseverazione della prescrizione soltanto quando la stessa sia stata adottata dalla Polizia giudiziaria ordinaria (non specializzata in materia ambientale) ovvero quando essa presupponga o investa problematiche tecniche di un certo rilievo per le quali appaia quantomeno opportuna una valutazione da parte dell'organo tecnicamente competente nella materia trattata.

La *ratio* di questa soluzione deve essere ravvisata nel fatto che un'asseverazione generalizzata delle prescrizioni impartite dagli organi accertatori comporterebbe un sensibile ritardo nella notifica della prescrizione al contravventore e, in definitiva, dell'intera procedura.

Il procedimento penale è sospeso fino alla comunicazione al Pubblico Ministero dell'esito della verifica circa l'adempimento della prescrizione e circa il pagamento della somma pari al quarto del massimo dell'ammenda in via amministrativa.

L'applicazione della procedura estintiva non preclude, comunque, la possibilità di disporre il sequestro probatorio ovvero preventivo nei casi in cui sia necessario assicurare fonti di prova o impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, compiere gli ulteriori e diversi atti urgenti di indagine, chiedere l'incidente probatorio ecc..

Parimenti essa non preclude, nelle more, la richiesta di archiviazione, per ragioni di merito, ovvero diverse rispetto all'estinzione del reato determinata dal pagamento della sanzione in via amministrativa.

Verifica dell'adempimento e pagamento della sanzione amministrativa

L'ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art 318 *quater* comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un passaggio procedurale fondamentale una volta accertato l'avvenuto adempimento da parte del contravventore delle prescrizioni.

Il pagamento della suddetta somma nei termini di legge costituisce, infatti, condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati.

L'organo accertatore deve provvedere autonomamente alla verifica dell'adempimento della prescrizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine imposto e deve poi provvedere, a seconda dell'esito delle verifiche, alle diverse comunicazioni di cui all'art. 318 *quater*.

Il termine concesso per adempimento può essere prorogato (per un periodo non superiore a sei mesi) soprattutto quando l'adempimento delle prescrizioni dipenda anche dal comportamento di un terzo (ad esempio nel caso della P.A a cui è stata avanzata richiesta di rilascio di autorizzazione).

Qualora le prescrizioni risultino adempiute, la Polizia giudiziaria ammette il contravventore al pagamento entro 30 giorni e verifica l'avvenuto versamento, dandone comunicazione alla Procura entro i successivi 30 giorni.

Il termine di trenta giorni per il pagamento è perentorio.

Nel caso in cui vi siano diversi soggetti responsabili, l'adempimento della prescrizione da parte di uno qualsiasi dei soggetti obbligati, così come il successivo pagamento da parte di uno qualsiasi, giova anche agli altri.

In caso di esito positivo (adempimento delle prescrizioni impartite), se il contravventore paga l'oblazione nel termine, il procedimento verrà archiviato.

Se il contravventore non adempie, il procedimento penale riprenderà invece il suo corso.

Nel caso di adempimento tardivo o con modalità difformi da quelle indicate dall'organo accertatore che tuttavia ha consentito di raggiungere comunque il risultato voluto, cioè l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, tale l'adempimento, seppur irregolare, potrà consentire al contravventore di essere ammesso all'oblazione ex art. 162 *bis* c.p.

Parimenti, il contravventore potrà essere ammesso all'oblazione ex 162 *bis* c.p. nel caso di pagamento tardivo, ossia oltre il termine perentorio dei 30 giorni.

E in effetti la giurisprudenza formatasi in materia infortunistica è giunta ad ammettere la possibilità, in tal caso, di avvalersi dell'istituto di cui all'art. 162 *bis* c.p.

L'unico inconveniente è che in tal caso il contravventore avrebbe pagato due volte, una a titolo di oblazione amministrativa e l'altra a titolo di oblazione ex art. 162 *bis* c.p. Di conseguenza, lo stesso dovrebbe aver diritto alla ripetizione di quanto pagato all'Autorità amministrativa.

Deve rilevarsi, poi, che né la legge n. 68/2015 né alcuna normativa di attuazione ha previsto quale sia l'Ente cui debbano essere concretamente corrisposti i pagamenti delle sanzioni amministrative da cui dipende l'estinzione della contravvenzione.

Si ritiene di condividere la posizione maggioritaria che individua nell'organo/ente accertatore (normalmente l'ARPA) il soggetto deputato ad incassare (in via provvisoria) le somme in oggetto.

L'alternativa è quella del versamento direttamente a favore dell'Erario a mezzo del modello F 23.

Si ritiene per il resto di condividere e fare proprie le linee guida elaborate da ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale) di cui alla delibera del Consiglio Federale n. 82 del 29 novembre 2016.

Coordinamento con la normativa di cui al DL.vo 231/2001

Alcune delle contravvenzioni suscettibili di estinzione ex art. 318 *ter* e ss. sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 25 *undecies* D.Lgs. n. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti nell'interesse o a vantaggio del quale l'autore del reato abbia agito.

In mancanza di una disciplina di raccordo tra la procedura estintiva prevista per le contravvenzioni e la normativa sulla responsabilità degli enti e in ossequio al principio di autonomia di cui all'art. 8 D.Lgs. 231/2001, deve ritenersi che il procedimento a carico dell'ente debba trovare definizione indipendentemente dalla sospensione del procedimento a carico del contravventore e dell'eventuale estinzione della contravvenzione.

Pertanto, la Polizia giudiziaria, qualora nel corso dell'accertamento rilevi un'ipotesi di responsabilità a carico dell'ente, dovrà darne puntuale indicazione nella C.N.R. affinché si possa procedere a iscrivere il relativo procedimento.

I destinatari della presente direttiva vorranno darne comunicazione a tutti i dipendenti Uffici, Comandi ed articolazioni competenti per il circondario di Belluno, attenendosi alle prescrizioni impartite.

La Segreteria è delegata a provvedere alla comunicazione della presente direttiva agli uffici in indirizzo.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Paolo LUCA

